

COMUNE DI BOLOTANA

UFFICIO TRIBUTI

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) -
concessione in uso gratuito (art. 11 Regolamento comunale ICI).
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Il/La sottoscritto/a _____, codice fiscale _____,
nato/a a _____ il _____, residente in _____
in Via _____ n. ____ tel. _____, valendosi del disposto di cui
all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto
falso, come richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità,

D I C H I A R A, ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili,

che l'unità immobiliare posseduta in Via _____ n. _____

Foglio _____ Mappale _____ Subalterno _____ (abitazione)

Foglio _____ Mappale _____ Subalterno _____ (pertinenza)

è equiparata all'abitazione principale ed E' CONCESSA IN USO GRATUITO

al/alla proprio/a _____ sig./sig.ra _____

nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____

dal _____ al _____.

Bolotana, li _____

Il/La Dichiarante

(firma per esteso e leggibile)
firma da apporre davanti al dipendente addetto
oppure allegare documento d'identità in corso di validità
art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Art. 11 Regolamento comunale ICI - UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono equiparate all'abitazione principale per quanto concerne la detrazione principale: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti; c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate e comunque almeno parzialmente loro disponibili; d) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, così come individuate dall'articolo 817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia catastale. E' altresì equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito e destinata a residenza anagrafica ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado e del coniuge separato o divorziato, in quanto previsto dal provvedimento giudiziale; per queste ultime ipotesi l'assimilazione non può essere estesa alla maxi detrazione prevista per l'abitazione principale dalla legge 244/07. Tale equiparazione, da comprovarsi mediante autocertificazione, è estesa limitatamente all'aliquota agevolata, anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate da parte di contitolari non utilizzatori.